

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1988

che modifica la decisione 79/542/CEE per quanto riguarda le importazioni di carni fresche di artiodattili selvatici in provenienza dal Botswana, dal Sudafrica, Namibia e dallo Swaziland

(89/8/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 88/289/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 3,

considerando che l'elenco dei paesi terzi in provenienza dei quali gli stati membri autorizzano le importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche è stato stabilito con la decisione 79/542/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 86/425/CEE della Commissione <sup>(4)</sup>;

considerando che spetta alla Commissione modificare l'elenco suddetto in funzione della situazione sanitaria dei criteri enunciati nell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 72/462/CEE;

considerando che gli Stati membri sono autorizzati ad importare carni fresche di artiodattili selvatici in provenienza da taluni paesi africani;

considerando che le disposizioni di polizia sanitaria che gli Stati membri sono tenuti ad adottare a norma dell'articolo 16 della direttiva 72/462/CEE per le importazioni di carni fresche di artiodattili selvatici provenienti dal Botswana, dal Sudafrica/Namibia e dallo Swaziland non sono ancora state stabilite a livello comunitario; che in attesa dell'entrata in vigore di tali disposizioni gli Stati membri hanno la facoltà di continuare ad applicare le norme di polizia sanitaria in vigore a livello nazionale per le suddette importazioni;

considerando, tuttavia, che la presenza di afta epizootica esotica o la pratica della vaccinazione contro tale malattia in questi paesi può costituire un rischio per il patrimonio zootecnico comunitario;

considerando che, per evitare questo rischio, rispettando, nel contempo, le correnti tradizionali di scambio tra Comunità e questi paesi, occorre vietare le importazioni di carni fresche non disossate e di frattaglie di artiodattili selvatici;

considerando che, per non recar pregiudizio ai contratti relativi a questa stagione di caccia, è preferibile differire l'entrata in vigore della presente decisione al 1° gennaio 1989;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 79/542/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione è applicabile a partire dal 1° gennaio 1989.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 124 del 18. 5. 1988, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU n. L 243 del 28. 8. 1986, pag. 34.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

Paese	Carni fresche					Animali vivi
	Bovini domestici (compreso il bufalo)	Suini domestici	Ovini e caprini domestici	Solipedi domestici	Biungulati selvatici	
Albania		x	x	x		
Argentina	x		x	x		x
Australia	x	x	x	x	x	x
Austria	x	x	x	x	x	x
Belize	x			x		
Botswana	x		x	x	x (1)(2)	
Brasile	x		x	x		
Bulgaria	x	x	x	x	x	x
Canada	x	x	x	x	x	x
Cecoslovacchia	x	x	x	x	x	x
Cile	x		x	x	x (1)	
Cina (Repubblica popolare)		x		x	x (1)	
Cipro	x	x	x	x	x	x (2)
Colombia	x			x		
Costarica	x			x		
Cuba	x			x		
El Salvador	x		x	x		
Finlandia	x	x	x	x	x	x
Groenlandia	x		x	x	x (1)	
Guatemala	x			x		
Honduras	x			x		
Islanda	x	x	x	x	x	x
Israele				x		
Iugoslavia	x	x	x	x	x	x
Madagascar	x		x	x		
Malta	x	x		x		x
Marocco				x		
Messico	x			x		
Nicaragua	x			x		
Norvegia	x	x	x	x	x	x
Nuova Zelanda	x	x	x	x	x	x
Panama	x			x		
Paraguay	x		x	x		
Polonia	x	x	x	x	x	x
Romania	x	x	x	x	x	x
Sudafrica / Namibia	x	x	x	x	x (1)(2)	
Svezia	x	x	x	x		x
Svizzera	x	x	x	x	x	x
Swaziland	x			x	x (1)(2)	
Turchia				x		
Ungheria	x	x	x	x	x	x
URSS	x	x	x	x	x (1)	x
Uruguay	x		x	x		
USA	x	x	x	x	x	x
Zimbabwe	x					
Repubblica democratica tedesca	x	x	x	x	x	x

(1) Escluse le carni di suini selvatici.

(2) Esclusi i bovini domestici.

(3) Escluse le carni non disossate e le frattaglie.